

COMMISSIONE VII

DIFESA

XXXIV.

SEDUTA DI VENERDÌ 27 GENNAIO 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PACCIARDI

INDICE

	PAG.		PAG.
Proposta di legge (Discussione e rinvio):		Bozzi e SPADOLA: Trattamento di quiescenza a favore del personale militare della Croce Rossa Italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta chiamato o trattenuto in servizio in forza del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 novembre 1946, n. 736, per esigenze di carattere eccezionale (324)	279
COLITTO: Proroga del condono di sanzioni per infrazioni alle leggi sul matrimonio dei militari (442)	274	SPECIALE ed altri: Trattamento di quiescenza a favore del personale militare della Croce Rossa Italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta chiamato o trattenuto in servizio in forza del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 novembre 1946, n. 736, per esigenze di carattere eccezionale (462)	279
PRESIDENTE	274	SPADOLA: Trattamento di quiescenza a favore del personale militare della Croce Rossa Italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta chiamato o trattenuto in servizio in forza del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 novembre 1946, n. 736, per esigenze di carattere eccezionale (700)	279
CORONA GIACOMO, <i>Relatore</i>	274	PRESIDENTE	279
Proposta di legge (Rinvio della discussione):		GUADALUPI	279
GUERRIERI FILIPPO ed altri: Modifiche alla legge 27 marzo 1953, n. 259, concernente l'aumento dei soprassoldi di medaglie al valor militare e degli assegni ai decorati dell'Ordine militare d'Italia ed estensione del soprassoldo ai decorati della Croce di guerra al valore militare (1965-B)	274	CHIATANTE, <i>Relatore</i>	279
PRESIDENTE	274, 275	CAIATI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	279
GUERRIERI FILIPPO	274	Disegno e proposta di legge (Discussione e approvazione):	
GUADALUPI	274	Varianti al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni, nonché alla legge 9 giugno 1950, n. 449 (2561)	279
CORONA GIACOMO, <i>Relatore</i>	275		
CAIATI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	275		
LEONE RAFFAELE	275		
Proposte di legge (Discussione e rinvio):			
QUINTIERI e VILLA RUGGERO: Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (2180)	275		
PRESIDENTE	275, 277, 278, 279		
LEONE RAFFAELE, <i>Relatore</i>	275, 278		
CUTTITTA	276		
QUINTIERI	276		
GUADALUPI	277		
CAIATI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> ,	278		

	PAG.
DURAND DE LA PENNE: Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni (915)	279
PRESIDENTE	279
CUTTITTA	280
GUADALUPI	280
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	280.

La seduta comincia alle 9,30.

BUFFONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Colitto: Proroga del condono di sanzioni per infrazioni alle leggi sul matrimonio dei militari (442).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge n. 442, concernente una proroga del condono di sanzioni per infrazioni alle leggi sul matrimonio dei militari. La proposta di legge è d'iniziativa dell'onorevole Colitto.

Il Relatore, onorevole Corona Giacomo, ha chiesto di fare una dichiarazione.

CORONA GIACOMO, *Relatore*. Signor Presidente e onorevoli colleghi! Il collega onorevole Colitto, attualmente impegnato, per incarico della Camera, nei lavori di una commissione di accertamento per la Giunta delle elezioni, mi ha fatto pervenire una lettera con la quale mi prega di chiedere, a suo nome, un breve rinvio nella discussione della sua proposta di legge, desiderando essere presente alla discussione stessa.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Guerrieri Filippo ed altri: Modifiche alla legge 27 marzo 1953, n. 259, concernente l'aumento dei soprassoldi di medaglie al valor militare e degli assegni ai decorati dell'Ordine militare d'Italia ed estensione del soprassoldo ai decorati della Croce di guerra al valor militare (Modificata dalla IV Commissione permanente del Senato (1965-B)).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge n. 1965-B, d'iniziativa degli onorevoli Guerrieri Filippo

ed altri, concernente modifiche alla legge 27 marzo 1953, n. 259, relativa all'aumento dei soprassoldi di medaglie al valore militare e degli assegni ai decorati dell'Ordine militare d'Italia ed estensione del soprassoldo ai decorati della Croce di guerra al valor militare. La proposta di legge, già approvata dalla nostra Commissione nella seduta del 12 ottobre 1960, è stata approvata con modificazioni dalla IV Commissione permanente (Difesa) del Senato della Repubblica nella seduta del 15 dicembre 1960. Ora torna dinanzi alla nostra Commissione per l'approvazione del testo modificato.

Il proponente onorevole Guerrieri Filippo ha chiesto di fare alcune dichiarazioni.

GUERRIERI FILIPPO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la IV Commissione permanente del Senato ha approvato senza modifiche sostanziali la proposta di legge già approvata dalla nostra Commissione. Le variazioni si riferiscono, infatti, alla decorrenza ed alla copertura della spesa che graverà, oltretutto sul bilancio del Tesoro, anche su quello della Difesa per la parte di competenza.

Al suo ritorno alla Camera, il provvedimento è già stato preso in esame dalla Commissione del Bilancio, la quale ha rilevato che non appare sufficientemente indicato il finanziamento per la copertura della spesa. È stato allora chiesto al direttore della Ragioneria centrale di provvedere in conseguenza, e la Ragioneria ha pregato di soprassedere alla discussione in attesa di una precisa indicazione.

Mi è stato promesso che questa indicazione verrà data al più presto e in modo da soddisfare pienamente tutte le esigenze di carattere finanziario della legge; pertanto prego l'onorevole Presidente e gli onorevoli colleghi di consentire un breve rinvio nella discussione, in modo che possa essere perfezionata questa proposta di legge che interessa un po' tutti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulla richiesta di rinvio.

GUADALUPI. Desidero sapere se questa necessità di una maggiore copertura derivi da una modifica migliorativa apportata dal Senato alla proposta oppure se la ripartizione del piano finanziario da noi disposta è stata insufficiente o comunque non rispondente alla effettiva impostazione del provvedimento. Sarebbe spiacevole, nel primo caso, che la nostra Commissione si fosse fatta sfuggire la possibilità di apportare essa stessa questo miglioramento.

CORONA GIACOMO, *Relatore*. Non si tratta di una modificazione sostanziale al contenuto della norma approvata dalla nostra Commissione. Si tratta di una modificazione formale per quanto attiene alla ripartizione degli oneri della spesa che, gravata da noi sul capitolo 489 del bilancio di previsione del Ministero del tesoro, è stata invece dal Senato ripartita fra il Ministero del tesoro e quello della difesa. Ecco perché è sorta la questione dell'esame presso la Commissione Finanze e tesoro. La misura dell'aumento è stata, purtroppo, dal Senato (mi permetto di dire « purtroppo ») rispettata secondo le indicazioni della Camera.

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Vorrei, per maggior tranquillità della Commissione, far rilevare all'onorevole Guadalupi che vi è anche un articolo interessante ai fini della decorrenza e che è stato modificato dal Senato nel senso che la legge ha effetto dal primo gennaio 1961.

LEONE RAFFAELE. Debbo rilevare che il problema oggetto della proposta di legge in discussione è molto sentito: vorrei, pertanto, chiedere alla Commissione che il prosieguo della discussione, anche se oggi si avrà un rinvio, avvenga al più presto.

PRESIDENTE. Mi impegno a mettere la proposta di legge in discussione nella prossima seduta.

Nessun altro chiedendo di parlare sulla proposta di rinvio, dichiaro chiusa la discussione.

Se non vi sono altre osservazioni può rimanere stabilito che viene concesso un breve rinvio nella discussione della proposta di legge.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Quintieri e Villa Ruggero: Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (2180).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Quintieri e Villa Ruggero: modifiche alla legge 12 novembre 1955, numero 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

L'onorevole Leone Raffaele ha facoltà di svolgere la relazione.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Come i colleghi ricorderanno, il problema riguardante la competenza del Ministro della difesa in

materia di avanzamento degli ufficiali delle tre armi è risolto nella legge 12 novembre 1955, n. 1137, dagli articoli da 9 al 29; in particolare ha importanza l'articolo 27, che così recita: « Gli elenchi e le graduatorie di merito, di cui agli articoli 24 e 25, sono sottoposti al ministro il quale li approva dopo avere eventualmente apportato, negli incarichi e nelle graduatorie di merito, le esclusioni che giudica giuste e necessarie nell'interesse dell'amministrazione *omissis* ».

È avvenuto che alcuni ufficiali dichiarati « non idonei » dalle Commissioni d'avanzamento sentendosi colpiti nei propri interessi, abbiano fatto ricorso al Consiglio di Stato e talvolta, anche in numero rilevante: i presentatori della proposta riferiscono che nel solo mese di ottobre 1959, su 211 decisioni della IV sezione del Consiglio di Stato, ben 64 riguardavano questioni di avanzamento di ufficiali.

La proposta di legge al nostro esame intenderebbe concedere al Ministro della difesa la facoltà di intervenire nelle questioni di avanzamento degli ufficiali non soltanto in caso di esclusioni per giustificati motivi, come è già previsto dalla legge vigente, ma anche per disporre che alcuni ufficiali esclusi dalle graduatorie abbiano la possibilità di un riesame della loro situazione presso la competente commissione di avanzamento: questa è la sostanza del primo comma della nuova proposta.

Il secondo comma ripete non soltanto nella dizione ma anche nella sostanza il primo comma dell'anzidetto articolo 27 ed il terzo comma ripete parola per parola il secondo comma dello stesso articolo 27.

Non nascondo la mia perplessità di fronte alla proposta di legge, in quanto l'introduzione dell'intervento correttivo del Ministro innoverebbe rispetto alla impostazione ed allo spirito della legge 12 novembre 1955, n. 1137, per la quale è riconosciuta, nel giudizio di avanzamento degli ufficiali una quasi completa autonomia agli organi tecnici, le commissioni di avanzamento, delle forze armate.

Per altro non nascondo che tale giudizio, prettamente tecnico, talvolta abbia lasciato insoddisfatti gli ufficiali giudicati non idonei e che, talvolta, anche il giudizio espresso dal Consiglio di Stato, che ha riproposto le questioni dinanzi alla stessa commissione per l'avanzamento, abbia avuto esito negativo: questo è lo *status quaestionis*. L'attuale proposta di legge, dando al Ministro la possibilità di riproporre le questioni alla stessa competente commissione, risolve il problema? A mio modesto avviso non lo risolve, perché do-

vendo il giudizio d'appello essere emanato dalla stessa commissione, che ha già giudicato gli ufficiali non idonei, questa si viene a trovare in una posizione particolare sul piano psicologico, in quanto l'intervento *ab externo* del Ministro torna sui giudizi già espressi dalla competente commissione.

Non voglio entrare nel merito della violazione dell'autonomia delle forze armate, ormai sancita, almeno in questa materia, dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, perché il problema ci porterebbe lontano.

La presente proposta di legge implicherebbe delle frizioni nell'Esecutivo e confesso di non essere in grado di dare un giudizio conclusivo: mi rimetto, pertanto, a quanto delibererà la Commissione, pronto a modificare, ove le ragioni espresse dai colleghi mi convincono, il mio giudizio.

Soltanto vorrei comunicare questa mia preoccupazione che, ove si debba innovare in materia, sia dato al Ministro un potere « effettuale », per dirla con una parola del Guicciardini, che produca un effetto vero e non una parvenza di effetto, perché, mi pare, che, con questa proposta di legge, si giri l'ostacolo e non si risolva il problema.

Pertanto la mia posizione non è « pilatiana », ma è una posizione obiettiva perché suggerisco di lasciare le cose così come stanno, mentre, ove si dovesse innovare, bisognerebbe farlo anche per altri articoli della legge dando al ministro competente un'autorità efficace ed effettiva.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Relatore e dichiaro aperta la discussione generale.

CUTTITTA. Per le stesse, ottime ragioni esposte dal relatore sono contrario a questa proposta di legge. Si deve avere fiducia nelle commissioni di avanzamento composte di generali di corpo d'armata, anche se possono commettere degli errori, come è avvenuto nei confronti del generale Castagna, un eroe di cui l'Esercito è orgoglioso, che tuttavia è stato bocciato; il Consiglio di Stato, dichiarando che era stato commesso un abuso di potere, si è pronunziato in modo poetico, perché le gesta di questo ufficiale uscivano dalla storia per entrare nella leggenda.

Comunque, pur ammettendo che errori possano essere stati compiuti dalle commissioni di avanzamento, sostengo che non si debba sottrarre a queste commissioni la competenza esclusiva di giudizio, e che il Ministro non debba avere alcuna facoltà d'intervento.

La proposta di legge sottoposta al nostro esame introdurrebbe una procedura nuova,

che darebbe luogo a quegli inconvenienti che ha messo in luce il relatore, per cui io non ritengo che sia da approvare. Tutta la legge sull'avanzamento dovrebbe essere interamente riveduta, perché è stata impostata male: le conseguenze si sono dimostrate negative, in considerazione della massa degli ufficiali che si sono visti negare la promozione, pur essendo dei valorosi, perché, non essendovi posti, anche ufficiali dichiarati idonei non possono essere promossi.

QUINTIERI. Vorrei, anzitutto, dare un chiarimento agli onorevoli colleghi. Sia il relatore sia il collega Cuttitta intervenuto nella discussione generale si sono soffermati sul primo comma della proposta di legge. Il Ministro al quale, con la presente legge, si vuol dare la possibilità di intervenire nel giudizio delle commissioni di avanzamento, è il capo dell'amministrazione e ad esso spettava, anche nella precedente regolamentazione, il diritto di intervenire in proposito: io ho voluto che il Ministro rimandi il caso alla commissione d'avanzamento nella stessa sessione e non mi sembra che ciò possa turbare il principio delle attribuzioni.

Il punto più importante è rappresentato dal secondo comma, ove il Ministro è facultizzato ad introdurre delle modifiche e, visti gli atti del Consiglio d'amministrazione, statuisce circa le promozioni: in tal modo si dà al Ministro la possibilità di esercitare la sua funzione di capo dell'amministrazione e si evitano i contrasti tra gli organi giurisdizionali e gli organi amministrativi.

Numerosissimi sono stati i ricorsi e molto spesso le statuizioni del Consiglio di Stato non sono state prese in considerazione dalle commissioni di avanzamento, mettendo in carenza la responsabilità del capo dell'amministrazione, il quale, in base alla legge vigente, non può riformare le decisioni delle commissioni d'avanzamento. In vece, se la mia proposta di legge venisse accolta, si risolverebbero due esigenze: si darebbe al capo dell'amministrazione la possibilità di formulare dei suggerimenti, di prendere delle decisioni, come faceva in passato, e credo che il Presidente della nostra Commissione abbia una esperienza notevole della procedura stabilita dalla legge che vigeva precedentemente.

In secondo luogo si eviterebbero i conflitti con il Consiglio di Stato, il quale può usare il solo correttivo di un'ordinanza sostitutiva del deliberato del Ministro, anzi nel nostro caso del deliberato della commissione di avanzamento.

Se non è possibile adottare la procedura da me proposta, non ho che da ringraziare la cortese attenzione che la Commissione mi ha prestato sui vari termini della questione da me prospettata.

PRESIDENTE. Non posso, naturalmente, entrare nel merito, tuttavia vorrei chiarire alla Commissione che la questione al nostro esame è assai importante e delicata, ed ha costituito già, in passato, occasione di dibattito nell'ambito della discussione generale, al Senato, della legge sull'avanzamento. V'è certamente motivo di preoccupazione per la carenza di una sede di appello avverso i giudizi delle commissioni d'avanzamento: il ricorso al Consiglio di Stato, soltanto teoricamente, dà la possibilità di contrastare la eventuale violazione di interessi legittimi. Non è infatti, inopportuno ricordare che recentemente una commissione di avanzamento ha dichiarato non idoneo un generale di divisione designato dallo Stato Maggiore come ufficiale preposto a dirigere la Scuola di guerra; e debbo aggiungere anche che la commissione si è riunita nuovamente, dopo la sentenza del Consiglio di Stato per dichiararlo inidoneo ancora una volta!

Evidentemente la commissione di avanzamento, formata da tecnici, giudica obiettivamente secondo criteri tecnici ed il Ministro della difesa ha il potere di approvazione e di esclusione ai sensi dell'articolo 27 della legge del 1955. Attualmente gli atti della commissione di avanzamento sono insindacabili da parte del Parlamento, e ricordo che, in passato, io stesso come Ministro della difesa, fui violentemente attaccato proprio per essermi attenuto a quanto stabilito dalla commissione.

Questi i termini della questione che è, come ho già detto, di una notevole importanza. Il Ministro responsabile dinanzi al Parlamento non può interferire nelle decisioni della commissione, contro le quali è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato. La suprema magistratura amministrativa può provocare un riesame da parte della commissione la quale, naturalmente, essendosi già pronunciata una volta, è portata quasi sempre a confermare la sua originaria decisione. L'approvazione della proposta di legge, introducendo una diretta ingerenza del Ministro responsabile di fronte al Parlamento, aprirebbe altre possibilità di soluzione.

GUADALUPI. Io amerei restare su posizioni di coerenza, a nome del mio gruppo, in modo che non ci siano dubbi di fronte a questa iniziativa di due onorevoli colleghi, uno

dei quali non facente parte della nostra Commissione.

A me pare che questa proposta, come stralcio di una legge organica, possa presentare un duplice aspetto: quello di una disposizione di animo più favorevole, alla semplice lettura della proposta stessa; e quello più di fondo, più meditato, più accorto, più responsabile che deriva inquadrando la proposta di legge nella legge organica di avanzamento, tenendo conto — quando anche non fosse espresso — del parere del Governo che in questa proposta di legge diventa la maggiore parte in causa.

Per ragioni di coerenza io penso — senza entrare nel merito della proposta — che dal momento che abbiamo dibattuto per ben sette anni il problema dell'avanzamento; e non ostante le nostre proteste e le nostre richieste in sede di bilancio ci siamo sempre sentiti opporre da parte dell'Esecutivo che era necessario in sede di riforma — per ragioni di organicità e dato che questo istituto giuridico fondamentale costituisce nell'ordinamento delle forze armate una parte essenziale — procedere coi piedi di piombo; penso — ripeto — che sia necessario basarsi su una legge organica di avanzamento alla quale siamo arrivati, non ostante non fossimo convinti di questa posizione governativa, dopo lunghe vicissitudini.

Per parte nostra fummo contrari allora — e lo siamo anche adesso — a dare più ampi poteri al Ministro, anche se abbiamo delle preoccupazioni e vorremmo correggere questa limitata possibilità di rimedi che hanno gli interessati, stante la dubbia efficacia, a quel che sembra, delle pronunce del Consiglio di Stato: e pensiamo che una eventuale modifica non possa essere né saltuaria, né precaria, né stralciata. Se le esperienze fatte attestano — e qui dobbiamo sentire principalmente il parere del Governo — che la legge numero 1137 è fallita in grande o piccola misura; se affermiamo — come in effetti affermiamo — che non soltanto per il problema relativo all'esame delle candidature per l'avanzamento ma per tutto l'insieme dell'ordinamento relativo all'avanzamento gli interessati (ufficiali delle Forze armate) non sono soddisfatti; se riusciamo a tenere uniti la posizione di istituto con gli interessi in atto e a dare un giudizio unico coordinando le varie istanze; allora è evidente che dobbiamo non soltanto modificare questa parte, che è un vertice della piramide, ma modificare tutta la legge perché — associandomi a quanto ha detto l'onorevole Cuttitta — potrei citare altri casi in cui, senza aver bisogno di elencare decisioni del Consiglio di Stato, si sono date

interpretazioni diverse da quelle che normalmente ci si attendeva della legge n. 1137.

Quindi non esprimo giudizio contrario alla proposta di legge, ma affermo che essa deve essere presa in molto più attenta considerazione da parte nostra, nel quadro di una ulteriore revisione della legge sull'avanzamento.

Debbo, quindi, concludere che apprezzo la posizione di equilibrio e di equidistanza assunta dall'onorevole Relatore, posizione che non credo sia pilatesca — come è stato detto — dal momento che egli esprime una preoccupazione che non è soltanto di uno, bensì di più settori della Camera.

D'altra parte dobbiamo tenere presente quello che accade nella Magistratura, dove il Ministro di grazia e giustizia non ha il potere di nomina, ma v'è il Consiglio superiore della Magistratura che è ben diverso dalla commissione di avanzamento delle Forze armate.

Comunque un giudizio definitivo e conclusivo potrebbe essere dato soltanto quando il Governo presentasse un disegno di legge per il riordinamento delle carriere e del sistema di avanzamento. Per questo noi pensiamo non di dire « no » alla proposta di legge, ma che sia necessario un lunghissimo rinvio nell'attesa che il Governo, se riconosce fondate queste ragioni assieme alle molte altre esistenti come critica al sistema fin qui seguito per l'avanzamento, le incorpori in un nuovo disegno di legge.

V'è, poi, un'altra ragione. Noi stiamo cedendo al vizio di stralciare, mentre abbiamo — sia nella prima sia nella seconda legislatura — manifestato la preoccupazione di fare le cose più seriamente per dare un assetto organico alle varie materie. In questa terza legislatura stiamo cedendo alla tentazione di capovolgere questo principio, e non posso non richiamare la vostra attenzione sulla pericolosità di un simile atteggiamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

LEONE RAFFAELE, Relatore. Ringrazio tutti gli onorevoli colleghi per i loro interventi e per l'attenzione da essi dimostrata al problema sollevato dagli amici onorevoli Quintieri e Villa.

Credo che sia questa una materia sulla quale il Parlamento non sia sino ad ora intervenuto; e che questo sia l'unico settore della vita della comunità italiana fuori del controllo del Parlamento. E vorrei che almeno un concetto fosse assunto: il cittadino, ufficiale delle Forze armate, che abbia avuto disconosciuti i propri diritti in sede di commissione

di avanzamento non ha, praticamente, nessuna sede di appello, né il Parlamento può prenderne le difese.

È un problema di sostanza; e poiché riconosciamo che il fatto sussiste, la mia proposta è che si esprima, innanzitutto, un apprezzamento, almeno teorico, delle ragioni portate dall'amico onorevole Quintieri e della questione da lui sollevata.

È poiché l'argomento è effettivo e reale, la nostra Commissione dovrebbe esortare il Governo a studiare il problema e a trovare per esso una adeguata, organica soluzione.

PRESIDENTE. In sostanza il relatore, in previsione di un eventuale disegno di legge, chiede un rinvio. Qual è l'opinione dell'onorevole rappresentante del Governo?

CAIATI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Desidero, soltanto, esprimere parere favorevole alla richiesta di un rinvio, non intendendo entrare, in alcun modo, nel merito della questione, ma non perché, come ha detto l'onorevole Guadalupi, il Governo sia parte in causa; non vi è dubbio che il problema è molto complesso per alcuni aspetti che non sfuggono certamente alla considerazione dei colleghi parlamentari.

Ho notato che, mentre ella, onorevole Presidente, dava dei chiarimenti sul problema in base alla sua lunga esperienza di Ministro della difesa, qualche collega assentiva specialmente quando ella ha fatto rilevare che le decisioni del Consiglio di Stato non avevano trovato quel riconoscimento e quel doveroso rispetto che si deve all'autorità di una magistratura, che è competente nella materia.

Il collega Cuttitta ha citato un caso particolare ed ha detto che, talvolta, come nel caso specifico, il Consiglio di Stato è anche entrato nel merito delle questioni, ed anche io potrei ricordare altri casi.

La materia è importante, ma anche delicata, ed anche il Ministro ha notevoli perplessità al riguardo.

Se questo tema potrà essere trattato assieme ad altri problemi che interessano l'avanzamento, verrà prospettato a chi di dovere, perché si esamini tutta la questione in modo che la Commissione o l'Assemblea ne possano vagliare gli aspetti positivi e negativi; ma non vi è dubbio che, a volte, gli ufficiali non si sentono protetti nei loro imprescrittibili diritti, quando vengono prese delle decisioni, che lasciano perplessi uomini che hanno avuto valorosi ufficiali alle loro dipendenze.

Sia per la limitazione dei posti, sia per la varietà dei criteri che oscillano da commissione d'avanzamento a commissione d'avan-

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1961

zamento, sono notevoli e frequenti le perplessità che si determinano in ordine alle decisioni delle varie commissioni di avanzamento: con questo non sostengo che non facciano opera di giustizia, ma che vi è il diritto ad un appello, come avviene per le deliberazioni dei consigli d'amministrazione; io, che ne ho fatto parte, so che i consigli d'amministrazione, quando sono presieduti dal sottosegretario, hanno sede di appello nel Ministro, quando presieduti dal Ministro hanno appello in Consiglio di Stato. Nell'ambito del Ministero della difesa sono pochi i casi in cui ai rilievi del Consiglio di Stato si sono conformate le deliberazioni delle commissioni. Si potrebbero citare vari casi, ma è inutile ritornare su questi argomenti; quel che conta è che la nostra Commissione possa prendere in considerazione il problema ed inquadrarlo nella tematica più ampia della legge di avanzamento.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Bozzi e Spadola: Trattamento di quiescenza a favore del personale militare della Croce Rossa Italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta chiamato o trattenuto in servizio in forza del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 novembre 1946, n. 736, per esigenze di carattere eccezionale (324); Speciale ed altri: Trattamento di quiescenza a favore del personale militare della Croce Rossa Italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta chiamato o trattenuto in servizio in forza del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 novembre 1946, n. 736, per esigenze di carattere eccezionale (462); e Spadola: Trattamento di quiescenza a favore del personale militare della Croce Rossa Italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta chiamato o trattenuto in servizio in forza del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 novembre 1946, n. 736, per esigenze di carattere eccezionale (700).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Bozzi e Spadola: Trattamento di quiescenza a favore del

personale militare della Croce Rossa italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta chiamato o trattenuto in servizio in forza del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 novembre 1946, n. 736, per esigenze di carattere eccezionale; Speciale, Grassò Nicolosi Anna, Clocchiatti, Boldrini, Barontini: Trattamento di quiescenza a favore del personale militare della Croce Rossa e del Sovrano Militare Ordine di Malta chiamato o trattenuto in servizio in forza del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 novembre 1946, n. 736, per esigenze di carattere eccezionale; Spadola: Trattamento di quiescenza a favore del personale militare della Croce Rossa Italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta chiamato o trattenuto in servizio in forza del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 novembre 1946, numero 736, per esigenze di carattere eccezionale.

GUADALUPI. Propongo un breve rinvio per dar modo al Relatore di prendere ulteriori contatti con il Governo e gli enti interessati.

CHIATANTE, Relatore. Concordo con la proposta dell'onorevole Guadalupi.

CAIATI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Il Governo è favorevole al rinvio. Avrebbe qualcosa da dire nel merito, ma in senso decisamente contrario.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta di rinvio.

(È approvata).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Varianti al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni, nonché alla legge 9 giugno 1950, n. 449 (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato (2561); e della proposta di legge di iniziativa del deputato Durand de la Penne: Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596 e successive modificazioni (915).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2561 e della proposta di legge numero 915 d'iniziativa dell'onorevole deputato Durand de la Penne, concernenti modifiche e varianti al testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento degli ufficiali del-

l'esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, la volta scorsa sono stati approvati i singoli articoli, e non si è addivenuti alla votazione a scrutinio segreto in attesa del parere richiesto alla Commissione Bilancio sull'emendamento da noi approvato ad un articolo, che comportava una leggera variazione della copertura.

In data odierna mi è stato comunicato il parere favorevole della Commissione, quindi potremo passare, senz'altro, alla votazione a scrutinio segreto. Per dichiarazione di voto hanno chiesto la parola l'onorevole Cuttitta e l'onorevole Guadalupi. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cuttitta.

CUTTITTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi! Quando l'altro giorno abbiamo esaminato questa proposta di legge debbo confessare che non ero sufficientemente preparato alla discussione e diedi il mio voto favorevole agli articoli senza avere esaminato il programma di studi dell'Accademia. Il successivo esame, da me fatto, di questo programma mi rende assai perplesso.

Il disegno di legge stabilisce che per coprire i posti rimasti vacanti in sede di concorso per l'ammissione all'Accademia militare, effettuato ai sensi degli articoli 12 e 13 del testo unico sulle disposizioni per il reclutamento degli ufficiali, il Ministro della difesa è autorizzato ad ammettere direttamente al secondo anno di detta accademia, mediante concorso per esami, i sottotenenti di complemento delle varie armi e del servizio automobilistico che siano in possesso dei titoli di studio validi per l'ammissione all'Accademia stessa, cioè la licenza liceale.

Come vi ho detto, sono andato a rivedere il programma dei due anni di studio dell'Accademia ed ho constatato che nel primo anno, fra le molte materie di carattere militare, regolamento, topografia ecc. sono inserite alcune materie di carattere scientifico che sono identiche a quelle del biennio propedeutico di ingegneria. Più precisamente nel primo anno si studia: analisi algebrica, geometria analitica, fisica sperimentale, mentre nel secondo anno si studia geometria descrittiva, meccanica razionale e il secondo programma di fisica sperimentale.

E allora mi sono posto questa domanda: come possono i sottotenenti di complemento, anche con uno, due o tre anni di servizio di caserma, accedere direttamente al secondo anno di corso, saltando a piè pari lo studio delle tre materie prettamente scientifiche del primo anno?

Per questo motivo ribadisco le mie notevoli riserve sul disegno di legge che andremo a votare.

GUADALUPI. A me pare che soltanto apparentemente le ragioni addotte dall'onorevole Cuttitta siano fondate. Probabilmente egli prescinde da un attento esame del testo che abbiamo votato, perché sarebbero esatte le sue preoccupazioni solamente nel caso in cui l'ammissione al secondo anno di Accademia dei sottotenenti di complemento avvenisse a mezzo di un concorso per titoli. Ora, così non è, perché l'ufficiale di complemento che sia in possesso del prescritto titolo di studio ed aspiri ad entrare in Accademia per diventare ufficiale effettivo deve superare un esame di concorso nel quale saranno certamente comprese le materie testé elencate dall'onorevole Cuttitta.

D'altra parte, gli esami richiesti per il biennio propedeutico si debbono superare al termine del secondo anno, sicché la garanzia della preparazione del primo e del secondo anno è data al termine dei due anni, e noi, ponendo altri ostacoli, verremmo a bloccare, in sostanza, non solo gli interessi dell'amministrazione che vuole ampliare i quadri ufficiali dando queste nuove possibilità, ma anche l'aspirazione di vari cittadini ad abbracciare la carriera delle armi.

Sono apprezzabilissime le osservazioni dell'onorevole collega preopinante dal punto di vista del richiamo ad una applicazione di queste norme, ma a me pare che le sue preoccupazioni siano fugate dal chiaro disposto della legge dato che gli esami per l'ammissione al concorso non possono essere che quelli previsti normalmente dalle Accademie. Per tali motivi confermo che la mia parte voterà a favore del disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta precedente e la cui votazione è stata rinviata alla seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

«Varianti al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1961

1938, n. 596, e successive modificazioni, nonché alla legge 9 giugno 1950, n. 449 » (2561):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albarello, Angelucci, Baccelli, Barontini, Bei Ciufoli Adele, Boldrini, Bologna, Buffone, Carra, Chiatante, Clocchiatti, Corona Giaco-

mo, Cuttitta, Dante, D'Arezzo, De Caro, Fornale, Ghislandi, Guadalupi, Guerrieri Filippo, Lenoci, Leone Francesco, Leone Raffaele, Lucchesi, Nucci, Pacciardi, Pertini, Romeo, Romualdi, Villa Ruggero.

La seduta termina alle 12,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI